

DIRITTI SOCIALI

a cura del
patronato Inac
tel. 06 3201506
fax 06 3215910

PATRONATO
INAC
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI
PROMOSSO DALLA 

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA | IMPOSTE E TRIBUTI

Edito da Agritec Srl - Anno I - n. 3 - Novembre 2015

postatarget
creative
MBPA/CN/C1/068/2015
Posteitaliane

Sei DONNA???
Sai che potresti andare
molto prima in PENSIONE ???

Hai almeno 57 o 58 anni di età,
e 35 anni di contributi???

Vieni nei nostri uffici!!!
Valutiamo insieme se puoi andare
in PENSIONE

Indennità di disoccupazione

Con la dichiarazione dei redditi
si recuperano detrazioni ed oneri

I contribuenti che hanno richiesto e riscosso nel 2015 l'indennità di disoccupazione, potranno recuperare eventuali errori nell'attribuzione delle detrazioni fiscali da parte dell'Inps, con la prossima dichiarazione dei redditi. In tantissimi casi infatti, l'Inps ha determinato le imposte sull'indennità di disoccupazione, senza tener conto delle detrazioni fiscali spettanti al contribuente. Quest'ultimo, quindi, ha pagato più imposte del dovuto.

Solo presentando la dichiarazione dei redditi può recuperarle. Talvolta si tratta di alcune centinaia di euro, che immaginiamo torneranno molto utili ai soggetti in commento. Presentando la dichiarazione dei redditi tramite il CAF Cia, questi contribuenti potranno anche recuperare eventuali spese detraibili o deducibili. Presso i nostri uffici (i riferimenti sono a pagina 8) gli interessati potranno richiedere i chiarimenti del caso. *CT*

Invalidi civili e titolari di pensione sociale

Le dichiarazioni di responsabilità
all'Inps entro febbraio

Gli invalidi civili, i titolari di indennità di accompagnamento, ed i titolari di assegno o pensione sociale, devono inviare annualmente all'Inps una dichiarazione di responsabilità. Con questa dichiarazione il titolare dell'indennità attesta eventuali periodi di ricovero in strutture pubbliche con onere a carico della sanità pubblica. Il titolare dell'assegno o della pensione sociale deve attestare la residenza in Italia. Anche gli "smemorati" che non

hanno inviato i suddetti modelli per il 2013 e 2014, hanno ricevuto una lettera di sollecito dall'Inps. Il termine di presentazione è il 29 febbraio ma attenzione: se a quella data non verrà presentata la dichiarazione, l'Inps prima sospenderà, poi revocherà l'indennità corrisposta. Il contribuente interessato può rivolgersi al CAF Cia per beneficiare gratuitamente dell'assistenza alla compilazione e per l'invio della dichiarazione.

Giovanni Coppi

Legge di Stabilità 2016

Il testo in discussione in Parlamento

Le novità in campo previdenziale sono poche e non molte di più sul versante fiscale. I lavoratori che aspettavano l'ennesimo ritocco al sistema pensionistico, resteranno delusi: dopo tanto parlare la Riforma è stata rimandata al 2017! Opzione donna, innalzamento

della no tax area per i pensionati, part-time per chi è prossimo alla pensione e settime salvaguardia per i cosiddetti esodati, insieme all'abolizione della Tasi sulla prima casa, al canone Rai in bolletta, e l'ennesima proroga del bonus ristrutturazioni. Questi i contenuti

più importanti. All'interno una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse. Al momento di andare in stampa il provvedimento non è stato convertito in legge. Nel prossimo numero di Diritti Sociali daremo conto delle misure definitive. *(continua a pagina 2 e 4)*

RED 2015 e solleciti per il 2013 e 2014

Quanta confusione!!!

Si avvicina il termine per la presentazione dei modelli RED, ed anche quest'anno l'Inps non ha inviato alcuna comunicazione ai pensionati interessati. Solo chi si è dimenticato di inoltrare il RED per gli anni 2013 e 2014 ha ricevuto una sollecitazione dall'Istituto. E non rispondere costerà molto caro al pensionato! Trascorsi i termini di scadenza, l'Inps prima sospenderà l'erogazione delle somme accessorie corrisposte con la pensione e legate ai limiti di reddito, poi le

revocherà. Il termine ultimo per la trasmissione all'Inps è il prossimo **29 febbraio**. Generalmente sono obbligati alla presentazione del RED i pensionati esonerati dalla presentazione della Dichiarazione dei redditi al fisco per l'anno richiesto, in questo caso il 2014, ed i pensionati che non hanno alcun reddito oltre alla pensione. **La presentazione del modello RED al CAF Cia è gratuita.** Gli indirizzi sono a pagina 8.

Giovanni Coppi



Hai chiesto ed ottenuto l'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE nel 2015?

Probabilmente l'Inps non ti ha calcolato correttamente
le detrazioni fiscali!!!

Potresti avere diritto ad un RIMBORSO!

Rivolgiti ai nostri uffici, potremo verificare insieme a te, gratuitamente,
se e quanto ti spetta, ed assisterti nella richiesta!

Nuovo attacco a Patronati e CAF!!!

Nella legge di stabilità l'ennesimo taglio alle risorse finanziarie

Sarebbe bene che il Governo si decidesse una volta per tutte: i Patronati ed i Caf servono o no? Gli intermediari della Pubblica Amministrazione, sono un "servizio utile" alla collettività, un "servizio sociale", oppure no? Se, come sembra di capire, la risposta è negativa, o comunque non rappresenta una priorità per questo Governo, allora serve una "scelta coraggiosa"! Anziché far giungere ad una "morte per inedia", sarebbe meglio cancellare queste "istituzioni" e consentire a chi offre questi servizi di collocarsi sul mercato in competitività. Che ci pensi l'Inps a ricevere i cittadini! Che sia l'Agenzia delle entrate ad offrire assistenza alle decine di milioni di contribuenti! E' ormai ben chiaro a tutti che la necessità di far quadrare i conti dello Stato, prevale anche sul mantenimento delle minime, fondamentali, sicurezze sociali. Gioco pericoloso questo, ma tant'è!

Dopo decenni e decenni di sperperi, dove tutto veniva assicurato a tutti, bisognosi e non, è comprensibile ed anche condivisibile un cambio di rotta che consenta di recuperare tutto ciò che è necessario per dare una nuova dignità economica e finanziaria all'Italia. Senza sconquassare lo stato sociale però! Tagli alla sanità, riforme pensionistiche con il solo scopo di "far quadrare i bilanci", tagli alle imposte quasi insignificanti, misure insulse quali l'anticipo del Tfr, il regalo di poche decine di euro in busta paga che certamente non risolvono i bilanci familiari, ed altro ancora. Ed ora, un nuovo, l'ennesimo, pesantissimo taglio dei finanziamenti a quelle strutture che ad oggi hanno permesso alla stragrande maggioranza dei cittadini di raggiungere diritti sociali o fiscali che la Pubblica amministrazione non è in grado di garantire: Patronati e Caf. *(segue a pagina 2)*



SPECIALISTI NEI
SERVIZI ALLA PERSONA

Caf Cia, Inac, Anp sono promossi dalla



Nuovo attacco a Patronati e CAF!!!

Nella legge di stabilità l'ennesimo taglio alle risorse finanziarie

(segue dalla prima pagina)

Anche questo è un tentativo di smantellare lo stato sociale. L'Inps chiude le strutture periferiche; gli sportelli sono di fatto preclusi ai singoli cittadini; moltissimi diritti vengono spesso disattesi o applicati in modo errato.

I patronati erogano quasi l'80% (!) delle pratiche senza ricevere dallo Stato alcun compenso. Il restante 20% delle pratiche viene sostenuto con lo 0,206% dei contributi versati dai lavoratori. Non sono risorse dello Stato! Ma anche in questa legge di stabilità, il Governo taglia tale contributo, non lo lascia ai lavoratori, non lo reinveste nell'Inps: il gettito (48 milioni di euro!) vengono incamerati dalle casse statali! I Caf ideati nel 1993 per far fronte ad una crescente domanda di efficienza fiscale che l'Agenzia delle entrate non era in grado di assicurare. Pochi intermediari per decine di milioni di contribuenti, compensati con una manciata di spiccioli per ogni dichiarazione trasmessa. Dichiarazione per

la quale la Pubblica amministrazione avrebbe speso e spenderebbe centinaia di euro per effettuare i controlli di correttezza! Prima solo i 730, poi i RED, poi l'ISEE ed altro ancora! Ed allora, che il Governo abbia il coraggio, una volta per tutte, di smantellare questo sistema. Affermi che i Patronati ed i Caf non servono! Offra ai cittadini l'alternativa di una Pubblica Amministrazione davvero efficiente, puntuale, precisa! Smetta con questo stillicidio di taglio di risorse non accompagnato dalla possibilità di richiedere compensi agli utenti. Dietro a quelle pratiche ci sono strutture, ci sono persone, ci sono famiglie! Ah, già, noi di certo non ce la dimentichiamo: c'è la COSTITUZIONE! Permetta di collocarci sul mercato come qualunque altro prestatore di servizi. Sapremo fare da soli, chiedendo un adeguato sostegno economico proporzionale alle possibilità, così come la Costituzione detta di fare al Governo per la fiscalità generale. Noi sapremo farlo, noi, SAPPIAMO FARLO!

La redazione

NASPI

Salvaguardia per i lavoratori del settore turistico

Il decreto attuativo del Jobs act in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto, solo per il 2015 un'importante salvaguardia per i lavoratori stagionali impegnati nel settore turismo e degli stabilimenti termali. Per questi lavoratori, per i quali la prestazione risulta essere inferiore a 6 mesi, viene data la possibilità di non escludere dal sistema di calcolo della Naspi, i periodi di lavoro degli ultimi 4 anni che hanno già dato diritto a indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ed alla MiniA-

spi 2012. La prestazione Naspi così calcolata non può comunque avere durata superiore a 6 mesi.

CF



Legge di Stabilità 2016

Rimandata al 2017 la riforma pensionistica

(Segue dalla prima pagina.

Le misure fiscali a pagina 4)

Il 15 ottobre il Governo ha presentato al Parlamento la Legge di Stabilità 2016. Di seguito riportiamo una sintesi delle disposizioni previste in campo pensionistico e previdenziale. Trattandosi del testo ancora al vaglio del Parlamento, nel prossimo numero di Diritti Sociali daremo conto delle modifiche intervenute. Rimandata al 2017 la tanto attesa (e necessaria) riforma del sistema pensionistico, i temi di maggiore rilevanza per i chi aspetta di andare in pensione e per chi in pensione c'è già, sono l'opzione donna, la diminuzione delle imposte per alcuni pensionati, il part-time per chi è prossimo alla pensione, l'ennesima salvaguardia per i cosiddetti "esodati", il sistema di rivalutazione delle pensioni. Accanto a queste disposizioni ritroviamo, per l'ennesima volta, una nuova e sostanziale diminuzione dei fondi destinati ai Patronati ed ai Caf. La messa in dubbio dell'utilità di questi "intermediari" viene quindi riproposta. Per questa parte rimandiamo il lettore all'articolo proposto in prima pagina.

Opzione donna. La disposizione riguarda le donne che intendono andare in pensione e sono in possesso di requisiti di età e contributi, inferiori a quelli previsti dalla famigerata riforma Fornero. L'importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo contributivo, che talvolta è penalizzante, ma alle interessate conviene sempre verificare "il quanto", in relazione agli anni di anticipo del pensionamento rispetto al sistema ordinario. La possibilità di andare in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età per le dipendenti, o 58 anni di età per le autonome, con l'aggiunta dei 3 mesi per l'aspettativa di vita, viene estesa alle lavoratrici che perfezionano i requisiti entro il 31/12/2015. Un emendamento del Governo dovrebbe consentire il pensionamento an-

che alle dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958 ed alle autonome nate negli ultimi tre mesi del 1957, che con l'attuale formulazione resterebbero escluse.

Riduzione delle imposte per i pensionati (no tax area). Dal 2017 viene innalzata la soglia di esenzione dal pagamento delle imposte, per le pensioni di importo fino a € 8mila se il titolare ha più di 75 anni ed a € 7.750 per gli altri.

Pensionandi e part-time. Il dipendente del settore privato a tempo pieno e indeterminato, che entro il 2018 matura il diritto alla pensione di vecchiaia, può chiedere al datore di lavoro di trasformare il rapporto di lavoro in part-time, in misura compresa tra il 40% e il 60%, ricevendo insieme allo stipendio, una somma pari all'importo dei contributi a carico del datore di lavoro per il periodo non lavorato. Tale somma è esclusa da imposte e contributi. Per il tempo di lavoro non effettuato, l'Inps accrediterà dei contributi figurativi. Le risorse a disposizione per questa misura sono ben determinate ed a esaurimento avvenuto l'Inps non accoglierà ulteriori domande.

Rivalutazione delle pensioni. Proroga al 2018 del sistema di rivalutazione automatica delle pensioni introdotto con la legge di stabilità 2014: al 100% per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo, 95% per quelle di importo tra 3 e 4 volte il minimo, 75% per gli importi tra 4 e 5 volte il trattamento minimo, 50% per le pensioni di importo tra 5 e 6 volte il minimo e 45% per le pensioni di importo superiore a 6 volte il minimo.

Settima salvaguardia. Riguarda i lavoratori in procinto di andare in pensione, e che sono incappati nelle restrizioni della riforma Fornero:

- a) n.6.300 lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile, in base ad accordi stipulati entro il 2011, oppure, se si tratta di lavoratori in mobilità provenienti da aziende cessate o interessate da procedure concorsuali (ad esempio il fallimento). La cessazione dell'attività deve essere intervenuta entro il 2014 ed il perfezionamento dei requisiti pensionistici antecedenti alla riforma Fornero devono essere perfezionati entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, oppure, se cessati entro il 2012, entro 12 mesi dalla fine di detto periodo anche mediante il versamento di contributi volontari.
 - b) n. 9.000 lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011 e che alla data del 6 dicembre avevano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile, o in mancanza di questo, almeno un contributo da lavoro svolto nel periodo compreso tra il 2007 ed il 30 novembre 2013.
 - c) n. 6.000 lavoratori il cui lavoro è cessato entro il 2012 per accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 2011.
 - d) n. 2.000 lavoratori che nel 2011 erano in congedo straordinario per assistenza a figlio portatore di handicap in situazione di gravità.
 - e) n. 3.000 lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 2007 e il 2011, che non si sono rioccupati a tempo indeterminato dopo tale data. Sono esclusi da questo beneficio i lavoratori del settore agricolo e gli stagionali
- Per i soggetti interessati dalle disposizioni di cui ai punti da b) ad e), i requisiti pensionistici pre-Fornero devono consentire la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017.

Romolo Esposito

Rivalutazione Pensioni

Sentenza Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con l'ormai famosa sentenza del marzo scorso, ha dichiarato illegittimo l'articolo della riforma Fornero che, in considerazione della contingente situazione finanziaria, stabiliva il blocco della rivalutazione automatica per l'adeguamento al costo della vita per gli anni 2012 e 2013 dei trattamenti pensionistici di importo superiori a 3 volte il trattamento minimo al 2011 (€ 1.405 lordi mensili). La questione investe le legittime aspettative di una categoria sensibile, e sempre più bistrattata: i pensionati. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo della legge Fornero in virtù al principio di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni che, come previsto dalla Costituzione, devono essere assicurati non solo al momento del pensionamento ma anche successivamente, tenendo conto dei mutamenti del potere d'acquisto. La stessa però, ha ribadito che ciò non può avvenire senza garantire il pareggio di bilancio. La restituzione totale di quanto bloccato con la legge Fornero, avrebbe significato un aggravio di spesa per il 2015 e per gli anni successivi tale da determinare uno squilibrio di bilancio dello Stato. Il Governo ha deciso pertanto una parziale restituzione, sotto forma di una-tantum per il 2012 e 2013 e solo per i trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il trattamento minimo (€ 1.405), ma inferiori a 6 volte tale trattamento (€ 2.810). L'erogazione del "bonus" è avvenuto nel mese di agosto, senza bisogno di richieste. Solo per le pensioni eliminate, a qualsiasi titolo (decesso, revo-

ca, ecc.), gli interessati devono presentare domanda. Senza attendersi su quali siano le reali motivazioni che animano avventurieri senza scrupoli che lucrando sulle legittime aspettative dei pensionati, si atteggiavano a paladini di azioni che potrebbero comportare solo un esborso di spese, noi restiamo fedeli alla corretta informazione. A quanti chiedono spiegazioni, perché esclusi dalla norma o perché non si ritengono soddisfatti da quanto erogato, diciamo che al momento la strada per ottenere un diverso riconoscimento è difficile perché passa necessariamente attraverso un nuovo pronunciamento della Corte Costituzionale che dovrebbe dichiarare illegittimo anche il decreto del Governo che ha risposto alla sentenza 70/2015. Romolo Esposito

ca, ecc.), gli interessati devono presentare domanda. Senza attendersi su quali siano le reali motivazioni che animano avventurieri senza scrupoli che lucrando sulle legittime aspettative dei pensionati, si atteggiavano a paladini di azioni che potrebbero comportare solo un esborso di spese, noi restiamo fedeli alla corretta informazione. A quanti chiedono spiegazioni, perché esclusi dalla norma o perché non si ritengono soddisfatti da quanto erogato, diciamo che al momento la strada per ottenere un diverso riconoscimento è difficile perché passa necessariamente attraverso un nuovo pronunciamento della Corte Costituzionale che dovrebbe dichiarare illegittimo anche il decreto del Governo che ha risposto alla sentenza 70/2015. Romolo Esposito





Indennità di disoccupazione agricola
Scadenza 31 marzo
Rivolgiti al patronato INAC!!!
Professionalità e competenza al tuo servizio

Aumento della pensione

In quali casi è possibile chiederlo

In molti casi i pensionati possono chiedere l'aumento della pensione con una pratica che, tra l'altro, a loro non costa nulla, se non il "sacrificio" di recarsi presso il Patronato INAC e domandare! Ancora una volta riportiamo un elenco di situazioni per le quali la pensione potrebbe avere aumenti anche sostanziali dell'importo.

a) pensioni liquidate nelle gestioni dei lavoratori autonomi (categorie ART, COM, CD). Se il pensionato risponde ai requisiti contributivi e di età, può richiedere la trasformazione della pensione di vecchiaia nella gestione dei lavoratori dipendenti. Non tutti i pensionati avrebbero un beneficio da questa trasformazione della pensione, pertanto serve un'attenta e preventiva valutazione che può essere richiesta al personale dell'INAC. Se i contributi da lavoro autonomo sono

pochi, o sono collocati in epoca remota, la nuova pensione quasi certamente sarà di maggiore importo;

b) contributi figurativi (malattia, disoccupazione, legge 104) accreditati nei periodi di riferimento della pensione e comunque antecedentemente al 2005;

c) svolgimento del servizio militare con accredito del periodo nella gestione pensionistica più sfavorevole;

d) contributi anteriori al maggio 1968 da lavoro dipendente;

e) periodi di malattia o altri periodi con accrediti figurativi anche successivi al 2004;

f) pensionato successivamente al 27/04/2001 che ha avuto l'accredito della maternità fuori rapporto di lavoro per periodi inferiori a 22 settimane;

g) arretrati di pensione in applicazio-

ne della prescrizione quinquennale anziché decennale (sono esclusi gli arretrati relativi agli assegni familiari);

h) pensionato totalmente inabile, titolare di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, pubblici o privati: può avere diritto ad un aumento della pensione a titolo di assegno al nucleo familiare, anche se vedova o vedovo;

i) ultimi 5 anni precedenti alla pensione con contribuzione che ha abbassato l'importo già maturato (calo di retribuzione, versamenti volontari, cassa integrazione, disoccupazione);

j) periodi di lavoro successi al pensionamento,

k) premi di produzione o altri adeguamenti contrattuali erogati o previsti dopo il pensionamento.

CF

Totalizzazione, cumulo e computo

I "sistemi" per cumulare i contributi ed andare in pensione

Le persone che hanno una posizione contributiva mista (versati a Casse professionali o in gestioni previdenziali diverse), in genere, quando è possibile, ricorrono alla ricongiunzione. A volte però, questo comporta il pagamento di un onere piuttosto elevato. La ricongiunzione non è l'unico possibilità per unificare i contributi: **la totalizzazione, il cumulo, il computo.**

Giuliano Testi

• **La totalizzazione.** Interessa tutti i contributi posseduti, ed è prevista per i periodi non coincidenti. Gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria che non sono già titolari di pensione presso una delle gestioni interessate, possono cumulare i contributi per ottenere un'unica pensione. Possono essere ottenute con la totalizzazione:

- la pensione di vecchiaia, a 65 anni e 7 mesi di età, più 20 anni di contributi;
- la pensione anticipata, a 40 anni e 7 mesi di età;
- la pensione di inabilità, se il totale dei contributi raggiunge il minimo previsto dalla gestione di iscrizione al momento in cui è verificato lo stato invalidante;
- la pensione ai superstiti, se il totale dei contributi raggiunge il minimo previsto dalla gestione di iscrizione al momento del decesso). Le pensioni da totalizzazione sono soggette alle "finestre d'uscita": 18 mesi per la pensione di vecchiaia, e 21 per quella di anzianità. Ogni gestione determina l'importo della propria quota di pensione in rapporto ai contributi versati, ma la pensione è unica ed erogata dall'Inps. Il calcolo viene effettuato utilizzando il sistema contributivo, a meno che il lavoratore abbia raggiunto il diritto alla pensione in una delle gestioni interessate. In tal caso, limitatamente a quella gestione, verrà mantenuto il sistema di calcolo previsto in origine.

• **Il cumulo.** Permette di cumulare gratuitamente i contributi accreditati in almeno due gestioni, al fine di ottenere una pensione: di vecchiaia, di inabilità, la pensione ai superstiti. Possono essere cumulati i contributi delle gestioni Inps dipendenti, autonomi e gestione separata; ex Inpdap, ex Ipost, ex Enpals, Inpgi e fondi esclusivi e sostitutivi (esclusi il Fondo clero e le Casse professionali). Il cumulo interessa anche i periodi sovrapposti, però i contributi, comunque unificati, vengono conteggiati una sola volta. Il richiedente non deve essere già pensionato e non deve poter maturare il diritto alla pensione in alcuna delle gestioni previdenziali coinvolte. La pensione di vecchiaia è legata al requisito più elevato tra quelli previsti dalle varie gestioni interessate, e non è legata alle cosiddette "finestre d'uscita". Per la pensione di inabilità, in aggiunta alla certificata impossibilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, occorrono 3 anni di lavoro negli ultimi 5. La pensione ai superstiti può essere erogata se sono soddisfatti i requisiti richiesti presso la gestione di ultima iscrizione del deceduto. L'importo della pensione viene determinato per quote dalle singole gestioni, secondo le regole di calcolo previste dall'ordinamento di riferimento per i contributi accreditati fino al 1995.

• **Il computo.** L'iscritto alla gestione separata Inps può chiedere il computo in tale gestione, dei contributi accreditati all'Inps quale dipendente o autonomo, all'ex Ipost, all'ex Inpdap, all'ex Enpals, all'Inpgi ed agli altri fondi esclusivi e sostitutivi (esclusi il Fondo clero e le Casse professionali). Possono richiederlo solo i lavoratori che non hanno versato più di 18 anni di contributi entro il 1995 e che hanno non meno di 15 anni di contributi complessivi, dei quali almeno 5 accreditati nella gestione separata Inps. Il cumulo è gratuito, ma l'importo della pensione verrà determinato con il sistema contributivo.

Più lontana la pensione

Dal 2016 quattro mesi in più!

Si allontana il traguardo della pensione per molti lavoratori. Dal prossimo anno occorrono infatti 4 mesi in più rispetto a quelli attualmente richiesti. Se non emergono ulteriori cambiamenti apportati dalla Legge di stabilità ora all'esame del Parlamento, fino a dicembre possono andare in pensione di vecchiaia i lavoratori e le sole dipendenti del comparto pubblico che hanno l'età di 66 anni e 3 mesi; 63 anni e 9 mesi è l'età richiesta per le dipendenti del settore privato; 64 e 9 mesi per le autonome. Per le ultime due categorie interviene l'aumento dell'aspettativa di vita di 4 mesi. Stessa sorte a chi può beneficiare della pensione anticipata: dal 2016 passa dai 42 anni e 6 mesi di contributi fino ad oggi necessari per gli uomini, a 42 anni e 10 mesi; un anno in meno è richiesto per le donne. **Tatiana Sanrocchi**

	2015		2016	
	pensione di vecchiaia	pensione anticipata	pensione di vecchiaia	pensione anticipata
Uomini	66 anni e 3 mesi	42 anni e 6 mesi	66 anni e 7 mesi	42 anni e 10 mesi
Donne pubblico impiego	66 anni e 3 mesi	41 anni e 6 mesi	66 anni e 7 mesi	41 anni e 10 mesi
Donne settore privato	63 anni e 9 mesi	41 anni e 6 mesi	65 anni e 7 mesi	41 anni e 10 mesi
Autonome	64 anni e 9 mesi	41 anni e 6 mesi	66 anni e 1 mese	41 anni e 10 mesi

Donne in pensione

Possibile sfruttare il contributivo anche dopo il 2015

Con un recente messaggio l'Inps ha finalmente risposto alle numerose richieste di chiarimento pervenute dai patronati, sulla possibilità per le donne in possesso di almeno 35 anni di contributi e 57 o 58 anni di età, di andare in pensione anche dopo il 2015 con il sistema di calcolo contributivo. La questione è stata ripresa anche dal legislatore (vedi l'articolo sulla legge di stabilità). L'interpretazione restrittiva data fino ad adesso dall'Inps, non avrebbe permesso il pensionamento se non entro il prossimo 31 dicembre. Interpellato il Ministero del Lavoro, l'Inps oggi ammette che le lavoratrici che matureranno i requisiti di decorrenza della pensione entro il 2015, potranno optare per il sistema di calcolo dell'importo della pensione contributivo ed andare in pensione con tale sistema anche dopo tale data. Il sistema contributivo per la determinazione dell'importo della pensione non è sempre penalizzante e comunque l'interessata dovrà valutare con attenzione l'eventuale differenza tenendo di conto anche dell'anticipo del pensionamento rispetto ai termini "ordinari" e delle condizioni lavorative correnti. E' molto probabile, infatti, che anticipando la pensione di diversi anni, anche una penalizzazione di importo possa essere tutto sommato, "sostenibile". In altri termini, i requisiti anagrafici, contributivi e di "apertura di finestra temporale", devono essere perfezionati in modo tale che la decorrenza della pensione si collochi entro il 31 dicembre 2015, ma la lavoratrice potrà decidere di andare in pensione anche dopo tale data, previa

presentazione della domanda di pensione e della cessazione del rapporto di lavoro se dipendente. Il patronato INAC è a disposizione per verificare i requisiti di accesso alla pensione e per rappresentare all'interessata la differenza dell'importo della stessa pensione rispetto alla situazione "ordinaria". **CF**

	Lavoratrici Autonome	Lavoratrici dipendenti del settore privato	Lavoratrici dipendenti del pubblico impiego
Requisito contributivo	35 anni	35 anni	34 anni, 11 mesi, 16 giorni
Maturazione del requisito	Entro il 31.5.2014	Entro il 30.11.2014	Entro il 30.12.2014
Età necessaria	58 anni e 3 mesi	57 anni e 3 mesi	57 anni e 3 mesi
Finestra mobile	18 mesi	12 mesi	12 mesi
Decorrenza pensione	1.12.2015	1.12.2015	31.12.2015



Legge di Stabilità 2016

Tante novità per i contribuenti

(continua dalla prima pagina)

Abolizione della Tasi sulla prima casa. E' il cavallo di battaglia del Governo e lo spauracchio dei comuni. Il primo si vanta (a ragione) di cancellare uno dei balzelli più odiati sugli immobili. I secondi, si preoccupano (legittimamente) per la tenuta delle casse comunali. Il provvedimento dispone l'abolizione della Tasi sulla prima casa, ad eccezione degli immobili classificati in categoria catastale A1, A8, ed A9, in quanto immobili di lusso. Stante la situazione non aggiornata del catasto, beneficiranno dell'esenzione anche immobili che pur non accatastati nelle categorie suddette, sono certamente immobili di lusso. Cancellata anche l'Imu sui terreni agricoli e sui macchinari imbullonati. Possibile un aumento dell'Imu sulle seconde case.

Aliquota Ires. L'aliquota di imposta per le società passa dal 27,5 al 24,5% per il 2016 e stabilizzata al 24% dal 2017.

Eliminazione dell'aumento delle aliquote Iva e delle accise sui carburanti. In realtà è uno spostamento al 2017 ed al 2018 dell'ipotizzato aumento delle aliquote Iva del 10 e del 22% e delle aliquote di accisa sui carburanti, introdotte nel 2015 e legate all'approvazione da parte della UE di misure particolari riguardanti le imprese (inversione contabile)

Canone Rai nella bolletta della luce. L'importo del canone scende da 113 a 100 euro nel 2016 ed a 95 euro nel 2017. Verrà inserito nella bolletta

della luce, così, con l'eccezione dei "morosi" anche della bolletta elettrica, tutti i soggetti obbligati saranno così costretti a pagarlo. Il sistema di determinazione dei soggetti obbligati lascia qualche perplessità. Entro gennaio quindi nessun pagamento: l'addebito in bolletta avverrà nella prima bolletta successiva alla scadenza.

Bonus ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica. Ennesima proroga della detrazione dall'Irpef del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia. Ampliati gli interventi detraibili a quelli per la bonifica dall'amianto, per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici ed altre apparecchiature provviste di etichetta energetica. I nuclei familiari costituiti da almeno 3 anni in cui uno dei componenti non ha superato 35 anni, che acquistano un immobile da adibire ad abitazione principale, è prevista una detrazione fino a 8mila euro per l'acquisto di mobili da arredo per la medesima casa. Quest'ultima detrazione è alternativa alla precedente. La detrazione per gli interventi legati al risparmio energetico saranno detraibili al 65%.

Incentivi alle assunzioni. Proroga dello sgravio contributivo per le imprese che assumono dipendenti a tempo indeterminato (anche per conversione di un contratto a tempo determinato). Dagli attuali 8mila euro si scende al 40% dei contributi previdenziali dovuti con limite a € 3.250, per 24 mesi.

Premi di produttività. Assoggettati ad imposta sostitutiva del 10%, le

somme erogate a titolo di incremento della produttività, qualità ecc., nel limite di 2mila euro lordi, anche se destinate a forme di previdenza complementare o assistenziale. Tali somme non rilevano (solo) ai fini ISEE.

Gestione separata Inps. Confermata anche per il 2016 l'aliquota 26% dei contributi complessivamente dovuti dai lavoratori iscritti alla gestione separata, non già iscritti in altre gestioni previdenziali obbligatorie e per i pensionati.

Art-bonus. Viene reso permanente il credito d'imposta del 65% delle somme erogate a titolo di liberalità sostegno della cultura

Limite all'uso dei contanti. Tremila euro è il nuovo limite per i pagamenti in contanti. Contestata da chi prospetta un incoraggiamento all'evasione fiscale ed alle prestazioni di lavoro nero, incoraggiata dal Governo convinto che anche in questo modo si possono rilanciare i consumi.

Detraibilità di spese universitarie e spese funebri. Le spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza ad università private non saranno più limitate all'importo delle tasse e contributi dovuti per l'università pubblica più vicina. L'importo massimo detraibile verrà individuato con apposito Decreto ministeriale. Per le spese funebri, viene prevista la detraibilità a prescindere dal rapporto di parentela, già oggi molto ampio, del contribuente con il deceduto. Abrogato il controllo preventivo per i 730 con rimborso superiore a 4mila euro. **MB**

Buoni lavoro e lavoro domestico

Deducibile la componente previdenziale

La componente previdenziale dei buoni lavoro (o voucher) è deducibile dal reddito complessivo del committente datore di lavoro, nella misura del 13% del loro valore nominale. Il committente potrà dedurre tale importo nell'anno in cui ha effettuato il versamento per l'acquisto dei buoni, a condizione che la prestazione di lavoro domestico e la consegna del buono al lavoratore siano entrambi realizzati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. **MB**

Locazioni brevi affitti estivi

La cedolare secca

I contratti di affitto di breve durata che hanno per oggetto le case vacanze, se hanno una durata inferiore a 30 giorni non sono soggette all'obbligo di registrazione. Per il pagamento delle imposte dirette, il contribuente può optare per la cedolare secca. L'aliquota d'imposta sostitutiva della cedolare secca per le locazioni brevi, è del 21%, sull'importo complessivo del canone, senza alcun abbattimento. Come di consueto, i redditi immobiliari devono essere imputati sempre al proprietario dell'immobile; ne consegue che anche se il contratto di locazione è sottoscritto da un soggetto diverso dal titolare dell'immobile, ad esempio il figlio, il reddito relativo deve essere comunque dichiarato dal proprietario dell'immobile. **Giampiero Piccarolo**

Interventi edilizi

La Scia vale tre anni

La SCIA ha una validità triennale dalla data di presentazione. In caso di impossibilità a completare i lavori entro il suddetto termine, il contribuente può richiedere la proroga di due anni prima della scadenza. Per la richiesta di proroga il contribuente deve presentare una richiesta su un apposito modulo.

Giampiero Piccarolo

Nuove detrazioni per il settore scolastico

Diventano detraibili le spese di frequenza della scuola per l'infanzia e per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Si potranno detrarre al 19%, nel limite di € 400 per alunno (€ 76/anno/alunno). La detrazione si applica anche per la frequenza di scuole paritarie di primo e secondo grado. Continuano ad essere detraibili le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento della spesa formativa al 19%. **Giampiero Piccarolo**

Spese per il trasporto di disabili

Detraibilità condizionata

La detraibilità o la deducibilità delle erogazioni liberali alle Onlus, seguono regole precise, che non possono essere "aggirate", seppure il contribuente è in buona fede. La domanda posta all'Agenzia da un contribuente riguardava in particolare i contributi erogati ad una Onlus che cura tra le altre cose, offre un servizio di trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche. L'Agenzia delle entrate ha ribadito che affinché tali spese possano essere considerate detraibili o deducibili, devono essere effettuate con sistemi tracciabili e non in denaro. Se la Onlus offre il suddetto servizio a fronte di un corrispettivo, deve rilasciare fattura o ricevuta. Solo con queste due modalità le spese potranno essere utilizzate in dichiarazione dei redditi. L'Agenzia lascia il dubbio sulla tipologia di spesa detraibile, in particolare, se è quella connessa alle cure mediche, oppure per l'accompagnamento/trasporto dei disabili. **MB**

Adattamenti delle autovetture per disabili

Detraibilità solo per la riparazione non ordinaria

L'Agenzia interviene per affermare ancora una volta la possibilità di detrarre, in aggiunta alla spesa per l'acquisto dell'autovettura, le spese di manutenzione che eccedono quella ordinaria. Insieme alla spesa sostenuta per l'acquisto dell'auto, le spese di manutenzione concorrono al raggiungimento del limite



massimo di spesa ogni quattro anni di € 18.075,99. A differenza della spesa per l'acquisto dell'auto, le spese di manutenzione non sono rateizzabili. L'aliquota Iva agevolata è applicabile ai ricambi, agli accessori propri degli adattamenti alla guida, alla manodopera. **MB**

Assicurazione casalinghe

Deducibile dal reddito complessivo

L'Inail obbliga all'iscrizione contro gli infortuni domestici, le casalinghe/casalinghi di età compresa tra 18 e 65 anni, che si occupano prevalentemente di casa e famiglia senza nessun rapporto di subordinazione. Il contributo versato a tale titolo è deducibile dal

reddito complessivo ai fini Irpef e può essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui viene versato. La deduzione dal reddito complessivo interessa anche gli importi versati nell'interesse dei familiari a carico. **Paolo Bendia**

Detraibili le spese sanitarie per il cambio di sesso

Le spese sostenute per un intervento chirurgico per cambiare sesso, rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai fini Irpef. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpellato presentato da un contribuente che si era sottoposto a metoidioplastica, un intervento chirurgico per la ricostruzione dei genitali maschili. Il contribuente chiedeva all'Agenzia se le spese sostenute, circa 11mila euro, potevano essere detratte, considerato che non potevano essere classificate come chirurgia estetica. L'Agenzia, interpellato il Ministero della Sa-

lute, ha precisato che gli interventi chirurgici rappresentati, che devono essere preventivamente autorizzati dal tribunale, sono una prestazione sanitaria con finalità terapeutiche, pertanto, sono da considerare spese detraibili ai fini Irpef. Per poter fruire della detrazione, è necessario che dalla fattura del centro sanitario accreditato presso il quale è stato eseguito l'intervento, risulti la descrizione della prestazione stessa. Con "buona pace" per la privacy! **Paolo Bendia**

Detraibili le spese sostenute all'estero

Se il contribuente sostiene spese sanitarie all'estero, le regole per beneficiare della detrazione Irpef al 19% sono le stesse di quelle sostenute in Italia. Anche in questo caso è necessario conservare la documentazione debitamente quietanzata. Se la documentazione è in lingua straniera, è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo. Diversamente, se la documentazione è redatta

in un'altra lingua, la stessa va corredata da una traduzione giurata. Non sono detraibili invece le spese sostenute per il viaggio e il soggiorno all'estero, anche se effettuate per gravi motivi di salute. Nel caso di spese sostenute in valuta estera il cambio di conversione è dato da quello effettivamente applicato per il pagamento della spesa; in caso contrario il contribuente dovrà applicare il tasso ufficiale di cambio nel mese in cui la spesa è stata sostenuta. **Paolo Bendia**



Sfratto

I termini per l'agevolazione prima casa sono bloccati

La durata per il rilascio dell'immobile in caso di procedura di sfratto, rappresenta causa di forza maggiore che interrompe il termine di 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza nell'immobile il cui acquisto ha beneficiato dell'agevolazione prima casa. Questo è quanto ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale della Toscana con una recente sentenza. Nel caso in questione i giudici hanno basato le loro conclusioni sul fatto che i contribuenti avevano dovuto attendere, per la disponibilità della casa, 12 mesi per la locazione, 5 mesi per ottenere lo sfratto, 5 mesi di proroga del giudice istruttore, 18 mesi di sospensione e 1 mese per l'attività dell'ufficiale Giudiziario. Sommando i suddetti periodi, i contribuenti non hanno potuto che aspettare 41 mesi, prima di entrare nella casa acquistata con le agevolazioni fiscali. Secondo i giudici di

appello, è evidente che la situazione sopra rappresentata, è una causa di forza maggiore, per la quale ai contribuenti è ammessa una decorrenza del termine di 18 mesi dalla reale possibilità di occupare l'abitazione. Una contrapposta interpretazione andrebbe contro lo spirito della norma agevolativa e punirebbe ingiustamente il cittadino, penalizzato, nel caso concreto, dall'inefficienza della giustizia. Tale orientamento, purtroppo, si pone in netto contrasto con le pronunce della Corte di Cassazione, secondo la quale, le lungaggini burocratiche non rappresentano cause di forza maggiore. **Paolo Bendia**



Residenti all'estero

L'abitazione principale la sceglie il pensionato

I cittadini italiani pensionati non residenti in Italia ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), possono scegliere l'unità immobiliare di proprietà da destinare ad abitazione principale e pertinenze. La scelta deve essere esercitata tramite la presentazione della dichiarazione IMU, nella quale deve essere barrato il campo 15 relativo alla esenzione, indicando nelle annotazioni "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2, articolo 13, D.L. 201/2011". Tale dichiarazione vale anche ai fini Tasi. Raccomandiamo agli interessati di provvedere alla dichiarazione suddetta anche se le esclusioni da IMU e Tasi per l'abitazione principale e verranno confermate (vedi articolo sulla legge di stabilità in questa pagina). **MB**

Visura catastale

Inseriti i metri quadrati ai fini TARI

L'Agenzia delle entrate inserisce la superficie catastale nelle visure catastali che riguardano gli immobili delle categorie A, B e C. Il dato, visibile al momento solo agli uffici, mette in condizione i contribuenti di verificare la corretta applicazione della TARI. Ricordiamo che per la Tassa dei rifiuti e per le sole destinazioni abitative degli immobili, non si tiene conto dei balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza. **MB**

Immobili di lusso

Contano i vani interni

Per stabilire se un'abitazione è o meno di "lusso", per la determinare della superficie devono essere considerati i vani interni all'abitazione, anche se privi dell'abitabilità. Non è possibile alcuna interpretazione estensiva, visto che le disposizioni normative relative ad agevolazioni o benefici fiscali in genere, non sono interpretabili per analogia. **MB**

Rimborso chilometrico

Soggetto ad Irpef se la trasferta parte da casa

Con una recente risoluzione l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'esclusione dall'Irpef dell'indennità di rimborso chilometrica, opera nei limiti dell'importo del rimborso corrispondente alla distanza percorsa dal dipendente dalla sede di lavoro al luogo di trasferta. Se il luogo di partenza del lavoratore è diverso dalla sede di lavoro, per prima cosa è necessario verificare se questo comporta un allungamento della tratta. Se



così è, il surplus del rimborso corrispondente alla maggior distanza percorsa, è fiscalmente rilevante per il dipendente. In sintesi, ogni qualvolta la tratta "sede di lavoro-località di trasferta" è più breve rispetto alla tratta "altra località di partenza-località di trasferta", la parte di rimborso eccedente è soggetta ad Irpef. Ciò vale anche quando il luogo di partenza coincide con l'abitazione in cui risiede il lavoratore. **CT**

Redditi diversi

Edificabilità del terreno e tassazione della plusvalenza

Non può essere esclusa da imposizione fiscale la plusvalenza, quale reddito diverso, conseguita dalla cessione di un'area edificabile, per la sola circostanza che detta area si trova all'interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico. E' la destinazione effettiva dell'area, rappresentante la potenzialità edificatoria, desumibile oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da elementi certi ed obiettivi, che attesta l'attitudine della stessa all'edificazione. La plusvalenza realizzata è quindi da ricondurre a tassazione Irpef quale reddito diverso. Questa la sintesi di una recente sentenza della Corte di cassazione. **MB**

Agevolazioni fiscali prima casa

Residenza necessaria

La residenza anagrafica nel comune dove il contribuente intende acquistare un immobile, rappresenta il presupposto per beneficiare dell'agevolazione fiscale per la prima casa. Sono le risultanze anagrafiche che attestano tale presupposto, e non l'eventuale "residenza di fatto". **MB**



Il redditometro

Come difendersi dal fisco

potrebbe intervenire, ad esempio, chiedendo conto di quali risorse finanziarie ha utilizzato per comprare la casa, l'auto, ecc. E purtroppo non è spesso sufficiente affermare che "le hanno donate i genitori, i nonni, ecc. Non che



questi "donanti" siano esclusi dai controlli fiscali, visto che il fisco potrebbe contestare un atto di donazione irregolare, o magari che la maturazione di interessi attivi sulle somme, in realtà regalate, sono soggetti ad Irpef. Raccomandiamo pertanto ai contribuenti che si trovano nei casi suddetti, a scrivere un brevissimo accordo tra le parti, sottoscritto dalle stesse, che definisca formalmente quanto (magari) regalato, un "prestito infruttifero". Altrettanto importante è attribuire data certa alla scrittura, mediante spedizione postale senza busta, invio per PEC, ecc... Il prestito deve essere comunque erogato con strumenti tracciabili (bonifico o assegno). **CT**

Modelli F24 errati

Vera semplificazione con il Civis

Versare le imposte con il modello F24 potrebbe essere molto semplice se non fosse che il contribuente deve districarsi tra un numero infinito di codici tributo, competenze, rateizzazioni, ed altro ancora. Commettere un errore non è impossibile, anzi. Dopo anni di necessari interventi direttamente presso l'Agenzia delle entrate, ora il contribuente può fare comodamente da casa sua. Collegandosi al servizio Civis, non prima di aver ottenuto le credenziali di accesso a Fisconline o Entratel, il contribuente può modificare online il modello di versamento, apportando le

correzioni ai codici tributo, all'anno di imposta, alle rateizzazioni, ecc. **CT**



Tributi locali

Esenti dall'IMU gli immobili non assegnati dalle cooperative edilizie

Sono esenti da IMU gli immobili costruiti e non assegnati in proprietà dalle cooperative edilizie ai propri soci. Questo il pronunciamento del Ministero dell'economia con una recente risoluzione. L'interpretazione, e non l'esenzione, vale anche ai fini Tasi per quanto riguarda l'individuazione dell'aliquota da applicare agli immobili in questione. **CT**

Decadenza dal beneficio prima casa

La decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa viene esclusa se, pur avendo il contribuente trasferito l'immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso dei 5 anni dall'acquisto stesso, entro un anno ne acquista un altro da adibire sempre ad abitazione principale. Tale disposizione, ripresa dalla Corte di Cassazione con una recente sentenza, si riferisce solo al caso in cui il primo acquisto è stato effettuato beneficiando legittimamente delle agevolazioni, e non anche quando per tale acquisto l'agevolazione non spettava a causa, ad esempio, della mancata acquisizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile. **CT**

Dichiarazione dei redditi

Inviti bonari a chi ha dimenticato di presentarla

In questi giorni i contribuenti che hanno dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 30 settembre, stanno ricevendo una specifica comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Sono oltre 200mila i contribuenti che l'Agenzia ha individuato grazie all'incrocio dei dati reddituali trasmessi dai datori di lavoro ed istituti pensionistici, per attuare l'operazione "dichiarazione precompilata mod. 730". Non si tratta di sanzioni, per il momento, ma di un invito a provvedere, se del caso, alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 29 dicembre, beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni e degli interessi. Il CAF Cia è a disposizione degli interessati per fornire l'assistenza del caso. Gli uffici sono riportati a pagina 8

La Totalizzazione

L'alternativa alla ricongiunzione

Un interessante opportunità offerta dal complesso sistema pensionistico italiano, per cumulare virtualmente i contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali, è la totalizzazione. Questo strumento permette di sommare i contributi accreditati in più gestioni, al fine di ottenere un'unica pensione. Ovviamente gli interessati non devono essere già pensionati. Si possono sommare i contributi della gestione Inps, Inpdap e fondi vari, le Casse professionali, la gestione separata Inps e il fondo clero. Alla pensione



in totalizzazione si applica la cd "finestra d'uscita" di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e di 21 mesi per la pensione anticipata. Il diritto alla pensione di vecchiaia si perfeziona con 20 anni di contributi e 65 anni e 3 mesi d'età, mentre per la pensione anticipata in totalizzazione sono necessari 40 anni e 7 mesi di contributi. Pur applicando le finestre mobili, l'accesso alla pensione per il comparto scuola può avvenire con decorrenza dal primo settembre dell'anno in cui vengono rispettati i requisiti di età e contributivi. **SR**

Estratto conto dipendenti pubblici

La verifica delle posizioni assicurative

I dipendenti pubblici degli Enti locali chiamati a sistemare la propria posizione contributiva. Con una recente circolare l'Inps ha comunicato di aver inviato agli Enti locali con dipendenti interessati dalla verifica delle posizioni contributive, una richiesta di collaborazione. Gli Enti interessati dovranno fare da tramite con i dipendenti interessati, al fine di verificare e mettere a punto le posizioni assicurative. Attraverso l'estratto conto informatico, l'Istituto vuol far conoscere agli iscritti la consistenza del proprio conto assicurativo, vale a dire i periodi utili al trattamento pensionistico, con le relative retribuzioni successive al 1992. I lavoratori hanno così, qualora riscontrassero delle discordanze con quanto a loro risultante, possono chiedere l'aggiornamento della posizione tramite una specifica richiesta di variazione. Tale intervento non è semplicissimo, per questo il Patronato INAC offre, gratuitamente, agli interessati l'assistenza necessaria per la verifica e l'eventuale inoltro all'Inps delle eventuali rettifiche. **Lucia Ciccaglione**



Personale delle forze armate

Le maggiorazioni dei servizi e l'incidenza nella pensione

Le maggiorazioni previste per particolari attività lavorative o per stati di invalidità, consistono in un aumento del servizio effettivo e sono giustificate dalle particolari condizioni di lavoro prestate. Dal 1998 le maggiorazioni non possono superare complessivamente 5 anni, mentre per i periodi maturati fino a quella data, sono spettanti anche se eccedenti i 5 anni. Agli appartenenti ai corpi militari si applicano le maggiorazioni corrispondenti:

- servizio di navigazione e su costa e per il servizio di volo: aumento di 1/3;

- servizio di confine: aumento di 1/2 per i primi 2 anni e 1/3 per i successivi;
- servizio di istituto: aumento di 1/5;
- servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate: aumento di 1/2 nel primo caso e di 3/4 nel secondo.

Le maggiorazioni incidono sulla pensione in modo diverso a seconda del sistema di calcolo che interessa il lavoratore interessato. **Lucia Ciccaglione**

Valorizzazione della contribuzione tramite il riscatto

Per raggiungere il requisito contributivo per ottenere una pensione, gli iscritti all'ex Inpdap possono presentare la domanda di riscatto per numerose casistiche. Il riscatto è possibile solo se il periodo interessato non è già coperto da altri contributi, effettivi o figurativi. **Il riscatto per corso legale di laurea.** Il corso universitario può essere valorizzato, anche parzialmente, mediante riscatto per il periodo di studi relativo alla durata legale. Alla domanda deve essere allegato l'attestato che certifica la laurea conseguita. E' riscattabile il periodo di studi che ha interessato il diploma di laurea (di durata tra 4 e 6 anni), la laurea breve (tra 2 e 3 anni), il diploma di specializzazione (successivo alla laurea e per una durata non inferiore a 2 anni), il dottorato di ricerca. Il periodo riscattato è utile ai fini del diritto alla pensione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in 120 rate mensili. E' riscattabile anche il periodo del corso di studi presso l'accademia delle belle arti, se il titolo conseguito è idoneo all'inserimento lavorativo, e se il corso è svolto presso il Ministero dell'Istruzione, o comunque approvato dal Ministero. Sono riscattabili i corsi di alta formazione artistica, musicale e di danza, equiparati dal 1° novembre 2005 ai corsi universitari. **Diploma di infermiere professionale o similari.** Il titolo di infermiere professionale conseguito prima del 1977, è riscattabile per un periodo di 2 anni. Per quelli conseguiti negli anni successivi, per un periodo di 3 anni. Il

diploma universitario di infermiere, conseguito con la frequenza alla scuola di specializzazione, è sempre riscattabile anche se non idoneo a ricoprire lo specifico incarico lavorativo. Riscattabile anche il diploma di ostetrica, in quanto equiparato ad una specializzazione ed anche la laurea breve della durata di 3 anni. Riscattabili anche i corsi per tecnico di radiologia medica, di vigilatrice d'infanzia e di assistente sociale. **Periodi di interruzione o sospensione del rapporto del lavoro.** Dopo il 1996 è ammesso il riscatto per un periodo massimo di 3 anni nei casi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, dovuti a periodi di aspettativa per motivi familiari o provvedimenti disciplinari. Per gli stessi periodi possono essere versati i contributi volontari. Sono riscattabili anche i periodi di non lavoro nel caso di lavori stagionali o discontinui e nei casi di part time. **Periodi di aspettativa per gravi motivi familiari.** E' possibile il riscatto di periodi collocati prima del 1997 per aspettativa dovuta a decesso di un familiare o assistenza o decesso di un familiare portatore di handicap. **Astensione facoltativa fuori del rapporto di lavoro.** Se il contribuente ha almeno 5 anni di anzianità assicurativa, può riscattare il periodo di maternità facoltativa usufruita fuori del rapporto di lavoro, per un periodo massimo di 5 anni, indipendentemente dalla collocazione temporale ed a condizione che il contribuente non abbia già riscattato la laurea. **SR**

Le pensioni del personale Militare dell'Aeronautica

I requisiti sotto riportati per l'accesso alla pensione del personale dell'aeronautica militare, sono vigenti fino a fine anno. Nel 2016 saranno oggetto di revisione.

Prestazione	Requisiti	Finestra mobile
Pensione anticipata	57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi	12 mesi
	40 anni e 3 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica	12 mesi
	53 anni e 3 mesi se 40 anni di contributi raggiunti entro il 31.12.2011	12 mesi
Pensione di vecchiaia con almeno 35 anni di servizio	Dirigente Generale 65 anni Dirigente superiore 63 anni Qualifiche inferiori 60 anni	12 mesi
Pensione di vecchiaia con meno di 35 anni di servizio	Dirigente Generale 65 anni e 3 mesi Dirigente superiore 63 anni e 3 mesi Qualifiche inferiori 60 anni e 3 mesi	12 mesi

Per la pensione di anzianità con il requisito di 40 anni e 3 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica, la decorrenza della pensione subisce un aumento di 3 mesi della cd "finestra di uscita", ordinariamente di 12 mesi. Il pensionamento quindi avverrà dopo 15 mesi dal conseguimento dei 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile.

Lucia Ciccaglione

Previdai

Comunicazione dei contributi non dedotti

Gli iscritti al Fondo Previdai devono comunicare allo stesso Fondo entro la fine dell'anno, l'ammontare dei contributi non dedotti dal datore di lavoro o in dichiarazione dei redditi, pena la rilevanza fiscale all'atto della liquidazione. La comunicazione deve essere effettuata telematicamente utilizzando il modello 059, da confermare poi per fax, una volta stampato e sottoscritto, allo stesso Previdai. I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito

complessivo per un ammontare non superiore a € 5.164,57 anche per l'eventuale somma versata volontariamente. La deduzione dovrebbe essere effettuata dal datore di lavoro ma il contribuente può, in caso di necessità, effettuarla nella dichiarazione dei redditi. La prestazione riferita alla parte eccedente l'importo suddetto deve essere comunicata al Fondo pena l'imposizione fiscale della stessa. **CF**



Personale della scuola

Per la pensione cessazione al primo settembre 2016

Entro fine anno il Ministero dell'Istruzione fisserà con apposito decreto il termine entro cui il personale scolastico (docenti, ATA di ruolo e dirigenti scolastici), dovrà presentare la domanda di dimissioni attraverso la procedura "Polis istanze on line". Le dimissioni entro tale data sono il presupposto per poter accedere alla pensione dal primo settembre 2016. Per il comparto scuola esistono due tipi di pensione, la pensione di vecchiaia e quella anticipata. Per la pensione di vec-

chiaia occorrono 20 anni di contributi ed un'età di 66 anni e 7 mesi sia per gli uomini che per le donne. La pensione anticipata si perfeziona nel 2016 con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. La penalizzazione prevista sulla quota retributiva per chi ha meno di 62 anni è sospesa fino al 2017. I requisiti devono essere perfezionati entro il 2016, anche se la pensione in effetti scatterà dal primo settembre 2016. **SR**

Demansionamento

La revoca della posizione organizzativa

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la revoca dell'incarico di posizione organizzativa a seguito dei mutamenti organizzativi intervenuti. Il conferimento di un ruolo organizzativo non comporta automaticamente l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato riconoscimento di uno specifico beneficio economico. Il ruolo attiene non tanto alla disciplina dell'inquadramento, ma piuttosto a quella della retribuzione; pertanto, in ambito di contratto riservato ai dipendenti di enti locali, non può verificarsi il demansionamento per la revoca di una posizione organizzativa. *GC*

Bonus Bebé

Perde il beneficio chi perde il lavoro

Piove sul bagnato: senza il lavoro si perde il bonus di € 600 mensili per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, il cosiddetto bonus bebé! Questo un recente chiarimento fornito dall'Inps. La cessazione del rapporto di lavoro fa perdere anche la possibilità di beneficiare dei buoni lavoro previsti in occasione della nascita di un figlio, alternativi alla fruizione del congedo parentale. Il periodo massimo di fruibilità pertanto, va dal giorno di presentazione della domanda a quello di cessazione del rapporto di lavoro. I "voucher bebé" sono destinati a sostenere econo-

micamente le madri per l'acquisto di servizi per l'infanzia, in cambio della rinuncia del congedo parentale. L'alternativa alla fruizione diretta dei voucher, è l'erogazione da parte dell'Inps fino a € 600 mensili direttamente alla struttura di servizio alla quale la lavoratrice si è rivolta per ricevere assistenza per il figlio (asilo nido, baby sitting, ecc.). Per ottenere i voucher l'interessata deve presentare la domanda all'Inps dopo il congedo di maternità e negli undici mesi successivi. In caso di rapporto di lavoro part time, il beneficio deve essere riproporzionato. *CF*



Madre lavoratrice

Riposi facoltativi in caso di allattamento

Con una recente risposta ad un interpello, Il Ministero del lavoro ha affermato che i riposi giornalieri della lavoratrice dipendente madre in allattamento, sono un diritto esercitabile della lavoratrice e non un obbligo a carico del datore di lavoro. Se la lavoratrice non ne intende beneficiarne, può rinunciare senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Il Testo unico di tutela della maternità, dispone, oltre alle note astensioni dal lavoro per il congedo di maternità (obbligatorio) e per il congedo parentale (facoltativo), i riposi giornalieri per allattamento. Questi ultimi sono un diritto della lavoratrice a fruire di permessi retribuiti, ter-

minato il periodo di congedo di maternità, durante il primo anno di vita del bambino. L'articolazione di tali permessi è correlata all'orario di lavoro:

- a) fino a 6 ore giornaliere: un riposo di un'ora;
- b) superiore alle 6 ore giornaliere: due riposi di un'ora ciascuno, anche cumulabili.

Il periodo di riposo è di 30 minuti quando la lavoratrice utilizza un asilo nido o struttura simile, istituita dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze.

CF

Congedi parentali

Le nuove regole per il congedo di maternità e paternità

Conciliare maggiormente la vita privata e quella lavorativa e ad ampliare il campo di applicazione delle norme esistenti, ai lavoratori finora esclusi: gli autonomi ed i parasubordinati. Questo l'obiettivo della recente riforma del Testo unico della maternità e della paternità. Numerose le novità sui congedi parentali, con un significativo ampliamento del termine entro il quale i lavoratori possono usufruirne. Le principali novità applicabili in via sperimentale solo per l'anno 2015 sono:

- **Maternità obbligatoria:** concessa anche oltre i 5 mesi, se il parto avviene in data precedente a quella presunta. Diritto riconosciuto anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per colpa grave della lavoratrice, per cessazione dell'attività aziendale e per la scadenza del contratto. Viene introdotta la possibilità di sospendere il congedo di maternità una volta per ogni figlio in caso di ricovero del neonato, rinviando il beneficio alla dimissione dall'ospedale;
- **Congedo di paternità** e trattamento economico: è possibile anche nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma con diritto all'indennità, e anche nel caso di morte o di grave infermità della stessa, oppure, di

abbandono o affidamento esclusivo al padre;

- **Adozione internazionale:** si estende al padre il diritto al congedo non retribuito senza indennità per il periodo di permanenza all'estero, anche nel caso in cui la madre non è lavoratrice;
- **Congedo parentale:** ampliato il periodo in cui il genitore può fruirne: l'età massima del bambino passa da 8 a 12 anni. Il limite di età per il congedo parentale retribuito parzialmente passa da 3 a 6 anni. Possibile la fruizione oraria. Il periodo di preavviso per usufruire del congedo parentale si riduce a 5 giorni, in caso di richiesta su base oraria il preavviso è di almeno 2 giorni. In caso di minore con handicap in situazione di gravità il congedo viene esteso fino al dodicesimo anno di età. Può essere fruito anche dai genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso nella famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Resterà in vigore anche oltre il 2015 il nuovo divieto di lavoro notturno dei genitori adottivi ed affidatari. *Lucia Ciccaglione*

Jobs Act

Novità per le dimissioni del dipendente

I lavoratori intenzionati a dare le dimissioni od a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, dovranno farlo esclusivamente con modalità telematiche utilizzando appositi moduli realizzati dal Ministero del Lavoro. Tali moduli devono essere trasmessi al datore di lavoro e alla Dtl competente. Il lavoratore dimissionario può revocare le dimissioni entro 7 giorni

dalla data di invio dei moduli, con le stesse modalità della comunicazione di dimissioni. Le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro della lavoratrice in gravidanza o durante i primi 3 anni di vita del bambino, devono essere convalidate dal Servizio ispettivo della Dtl. Queste regole non si applicano ai rapporti di lavoro domestico. *GC*

Lavoratore senza ferie e riposi

Un danno da usura psicofisica

Per la Cassazione l'usura e lo stress psicofisico derivante dal mancato riconoscimento delle ferie e dei riposi, determina un danno non patrimoniale che l'azienda deve risarcire. Secondo la Corte, per il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, si hanno danni da "usura psico-fisica" e "danno biologico". Per il primo, il danno è presunto e non necessita di prove da parte del dipendente. La quantificazione può essere effettuata in fase giudiziale o dal datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, attraverso maggiorazioni o compensi previsti dal Contratto di lavoro. Il secondo, si concretizza in un'infermità del lavoratore, determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continuità non interrotta dai riposi settimanali. Il danno in questo caso è presunto e deve essere dimostrato dal lavoratore. *GC*

La disoccupazione agricola

E' una prestazione a sostegno del reddito concessa al lavoratore iscritto negli elenchi annuali Inps dei lavoratori agricoli. Per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, il lavoratore deve essere inquadrato come:

- operaio a tempo determinato;
- piccolo colono;
- partecipante familiare;
- piccolo coltivatore diretto che ha versato volontariamente fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi agricoli;
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell'anno.

L'indennità è rapportata alle giornate lavorate, entro il limite di 365. Da queste ultime vengono detrarre le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, le giornate di lavoro in proprio e quelle indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità, infortunio ecc.). L'importo lordo è pari al 40% della retribuzione di riferimento, detratto il 9% per contributo di solidarietà per ogni giornata indennizzata. La trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni. Per i lavoratori a tempo indeterminato, l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva e non viene applicata la trattenuta per il contributo di solidarietà. La richiesta di indennità deve essere presentata all'INPS in via telematica entro il 31 marzo dell'anno successivo alla prestazione di lavoro. Il Patronato INAC è a disposizione per offrire gratuitamente l'assistenza del caso. *GC*

Licenziamento illegittimo

Nullità del periodo di prova

Il "patto di prova" è un istituto giuridico che consente al datore di lavoro la verifica delle capacità professionali del lavoratore, l'idoneità alle mansioni affidate ed al contesto aziendale. Per il lavoratore il periodo è utile anche per valutare la convenienza dell'occupazione. Il periodo di prova ha una durata determinata non prorogabile, di regola stabilita dal contratto collettivo di lavoro, in genere non supera 6 mesi. Trascorso il periodo di prova, se le parti non recedono, il rapporto di lavoro diventa definitivo ed il periodo di prova diventa anzianità contributiva e di lavoro. La Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità del licenziamento del lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, se non è necessario testare le capacità dello stesso. La Corte ha affermato che è nullo il patto di prova se il lavoratore ha già svolto in altri periodi le stesse attività presso la stessa azienda, seppure con diversa ragione sociale. In questa ipotesi, il datore di lavoro conosce già le attitudini professionali del lavoratore. La ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti, è ammessa solo se consente al datore di lavoro di accertare non solo le qualità professionali del lavoratore, ma anche il comportamento e la personalità in relazione alla prestazione richiesta, elementi suscettibili di modifiche nel tempo. *GC*

Lavoro accessorio e indennità naspi

Compatibilità e cumulabilità

Durante il periodo di fruizione della Naspi, è possibile svolgere attività di lavoro accessorio, retribuito tramite i buoni lavoro o voucher. senza decadere dall'indennità I compensi percepiti sono cumulabili nel limite di € 3mila/anno. Se superano tale limite e fino a € 7mila, l'indennità viene ridotta di un importo pari all'80% del compenso percepito, rapportato al periodo intercorrente tra l'inizio del lavoro e la fine del periodo di fruizione dell'indennità, o se antecedente, la fine dell'anno solare. Il beneficiario della Naspi deve comunicare all'Inps l'inizio dell'attività lavorativa entro 30 giorni dall'inizio o, se preesistente, entro 30 giorni dalla data di richiesta della Naspi. *MCL*



Congedo parentale per familiari con disabilità

La circolare dell'Inps

Finalmente l'Inps ha pubblicato la circolare applicativa delle nuove disposizioni inerenti il prolungamento del congedo parentale per l'assistenza ai figli con disabilità in situazione di gravità. I termini di concessione del congedo parentale ai genitori e del prolungamento dello stesso (per i soli figli con disabilità grave), sono stati aumentati a 12 anni (se in affido o adozione decorrenti dall'ingresso nel nucleo familiare). La norma concede ora il prolungamento del normale congedo parentale al massimo di 11 mesi complessivi fra i genitori, fino alla durata complessiva di 3 anni, a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale fruibile, teoricamente, dal genitore richiedente. Il diritto all'in-

dennità è pari al 30% della retribuzione. L'Inps ricorda anche gli altri benefici alternativi al congedo suddetto, previsti per i minori, ovvero:

- 3 giorni di permesso mensile in alternativa alle ore di riposo giornaliere per bambini (anche adottati o affidati), fino a 3 anni di età;
- 3 giorni di permesso mensile per bambini di età compresa tra 3 e 12 anni (per gli adottati o affidati dalla data di ingresso in famiglia).

Dal dodicesimo anno di età del figlio (o dall'ingresso in famiglia), i genitori possono beneficiare esclusivamente dei 3 giorni di permesso mensile. **CT**

Collocamento obbligatorio

Cambia il collocamento mirato per i disabili

Tra i disabili che possono beneficiare del collocamento obbligatorio, vengono inserite le persone con diritto all'assegno di invalidità Inps con ridotta capacità lavorativa permanente a meno di un terzo, per infermità, difetto fisico o mentale. Cambia il meccanismo delle cd "quote di riserva". Dal 2017 viene cancellata la "finestra di tolleranza" che permetteva ai datori di lavoro che raggiungevano il limite di 15 lavoratori, di non procedere all'assunzione di un disabile se non dopo l'assunzione del 16° dipendente. L'obbligo di assumere un disabile scatterà in automatico al raggiungimento dei 15 dipendenti. I datori di lavoro che hanno un tasso di rischio INAIL superiore al 60 per mille, possono essere esonerati dall'assunzione sostenendo un onere di € 30,64/giorno lavorativo da contratto per ciascun lavoratore disabile non assunto. Il datore di lavoro potrà ricorrere all'assunzione nominativa o tramite convenzione con il Centro per l'impiego. Disposto un bonus contributivo pari al 70% o al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali, in relazione al grado di riduzione della capacità lavorativa o delle minorazioni del disabile. **CT**

Disabilità e patente di guida

Obiettivo non sempre impossibile

Non vi sono condizioni preclusive a priori al rilascio della patente di guida ad un disabile. Al pari di altre persone, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale appositamente preposta. La visita deve essere richiesta presentando uno specifico certificato medico. In occasione della visita, il disabile potrà produrre documenti a supporto dell'idoneità. La Commissione potrà eventualmente richiedere una "prova pratica" alla guida di un veicolo adattato alle menomazioni riscontrate. Se l'idoneità viene rifiutata, il disabile può opporre ricorso, oppure richiedere di essere sottoposto ad una nuova visita, presentando anche il certificato di diniego rilasciato in occasione del primo accertamento (è importante ricordarsi di farsene rilasciare copia). Se viene rilasciata l'idoneità, il disabile dovrà poi affrontare la prova pratica. Il veicolo utilizzato dovrà essere eventualmente adattato secondo le direttive impartite dalla Commissione medica locale. **CT**

Invalidità civile

Sospesa la prestazione per gli assenti a visita di revisione

Dallo scorso mese di ottobre, il trattamento di invalidità è stato sospeso a coloro che, convocati regolarmente a visita di revisione dal mese di marzo, sono risultati assenti ingiustificati. Le sospensioni riguardano unicamente le convocazioni regolarmente effettuate, mentre negli altri casi (convocazione non consegnata per indirizzo insufficiente, errato, ecc.), prima di procedere alla sospensione l'Inps ha effettuato ed effettuerà una verifica sulla correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell'Istituto. Nel caso in cui l'assenza a visita è stata determinata da cause di particolare gravità che ne abbiano reso impossibile la tempestiva comunicazione alla Commissione medico legale, gli interessati devono concordare con l'Inps una nuova visita. **CT**

Abusi dei permessi 104

Linea dura della Cassazione

Linea dura della Cassazione contro gli abusi dei permessi 104/92: è legittimo il licenziamento del dipendente che beneficia del permesso per assistere un familiare disabile ed invece si dedica ai "propri bisogni". Il licenziamento disciplinare è quindi conseguente ad un "odioso abuso del diritto", che lede irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro. **CT**

GLI UFFICI INAC - CAF Cìà srl

DIRITTI SOCIALI

AGRIGENTO	Via Rainaldo D'acquaviva 62 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 fax 071 2805794	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	corso A. Lucci, 96 tel 081 8471998 - fax 081 8471998
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghiari, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARLETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI		PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	Via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel. 0824 4816118- fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via Comotti 11 - tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone 4 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 2/b - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Via Carlo Felice 50/B - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchiara, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	via Cicerone, 8/b - tel 040 362901 - fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	viale Le Corbusier - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	CUSIO OSSOLA (Domodossola)	
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via San Salvatore angolo Via Manara - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - tel. 045 8626248 fax 045 8622317
LODI	via Nino Dall'Oro 6 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MACERATA	via Dei Velini 147 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VICENZA	viale dell'Oreficeria, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - tel. 0585 1811271		
LUCCA	viale Carlo Del Prete, 347 - tel. 0583 58951		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		



Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma

Patronato Inac promosso dalla Giuridicamente riconosciuto con Dm 6 Febbraio 1970 in base al D.L.C.P.S. 20 Luglio 1947 n. 804